



SOFTEC S.p.A.

Proposta di revisione legale
ex art 13 D.Lgs n.39/2010 ed art. 165 D.Lgs. 58/1998
per il novennio 31 dicembre 2015 - 31 dicembre 2023

Spettabile
SOFTEC S.p.A.
Viale del Ghisallo, 20
20151 - Milano

Alla cortese attenzione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione

VCP/FBR/cpt - PC011192015BD1845

Milano, 27 novembre 2015

Oggetto: Proposta di revisione legale ex art 13 D.Lgs n.39/2010 ed art. 165 D.Lgs. 58/1998
per il novennio 31 dicembre 2015 - 31 dicembre 2023.

Egregi Signori,

facendo seguito alla Vostra gradita richiesta, siamo lieti di sottoporVi la nostra proposta per i servizi di revisione legale ai sensi dell'art. 13 e del D.Lgs. n. 39/2010 e in ottemperanza a quanto previsto dagli artt.165 della sezione VI BIS del D.Lgs. n. 58/1998, secondo le caratteristiche e le condizioni di seguito esposte.

Precisiamo che la presente proposta è stata predisposta sulla base del sopracitato decreto. Tale decreto prevede l'emanazione di una serie di regolamenti/provvedimenti di attuazione che potrebbero avere effetto sul contenuto della presente proposta e sulle modalità di svolgimento del nostro incarico. Sarà pertanto nostra cura comunicarVi eventuali modifiche alla presente che si dovessero rendere necessarie nel corso dello svolgimento dell'incarico, derivanti dall'emanazione dei regolamenti/provvedimenti sopracitati.

1. Oggetto dell'incarico

Oggetto della proposta, formulata in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 14, c. 1, e art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, è il seguente:

- la revisione legale del bilancio d'esercizio e di quello consolidato per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2023, della SOFTEC S.p.A. di seguito anche "Società") ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.39/2010 e dell'art 165 del D.Lgs n. 58/1998;
- la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e delle corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.39/2010;
- la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e con quello consolidato, come previsto dall'art. 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n.39/2010 e dal citato articolo.

La durata dell'incarico è di nove esercizi (2015-2023) ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010.

Formano, inoltre, oggetto della proposta:

- le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'art.1, comma 94, L. n. 244/2007;

2. Natura dell'incarico

2.1 Revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato

L'incarico oggetto di questa proposta comporterà l'espletamento delle funzioni e delle attività di revisione legale previste dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010. In particolare, verificheremo:

- nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato siano conformi alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio e del Gruppo.

La revisione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato farà riferimento allo stato patrimoniale, al conto economico, ed alla relativa nota integrativa, che costituiscono il bilancio d'esercizio e consolidato, redatti secondo le leggi che lo disciplinano interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

La revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato sarà svolta in conformità all'art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010 e verrà da noi effettuata secondo le norme tecnico-deontologiche della revisione contabile generalmente osservate e comporterà i sondaggi delle procedure e delle registrazioni contabili e le altre procedure di verifica necessari nella fattispecie per consentirci di esprimere un giudizio professionale sul bilancio d'esercizio di SOFTEC S.p.A. e sul bilancio consolidato del Gruppo SOFTEC ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 ed dell'art. 165 del D.lgs. n. 58/1998.

I principi di revisione cui faremo riferimento nello svolgimento dell'incarico sono i principi di revisione internazionali ISA Italia ai sensi dell'art. 11, comma 3 del citato decreto.

La pianificazione e l'effettuazione della revisione è finalizzata ad ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato non sia viziato da errori significativi, tali da alterare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d'esercizio della Società e del Gruppo. La revisione legale, al fine della valutazione complessiva dell'attendibilità del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, comporterà, tra l'altro, l'esame a campione della documentazione giustificativa dei dati e dell'informativa di bilancio, nonché la valutazione sull'adeguatezza e correttezza dei principi contabili applicati e sulla congruità delle stime effettuate dagli Amministratori nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nel loro complesso.

L'analisi del sistema di controllo interno, come previsto dai principi di revisione di riferimento, è effettuata al solo scopo di valutare i rischi di controllo, di determinare la natura, l'estensione e la periodicità delle verifiche campionarie ai fini della revisione contabile del bilancio. Le nostre conclusioni, quindi, non potranno rappresentare una valutazione del sistema di controllo interno della Società nella sua globalità.

A causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti sia nelle procedure di revisione sia in ogni sistema di controllo interno, rimane un inevitabile rischio che eventuali frodi, errori ed irregolarità, anche significative, possano non essere individuate. Peraltro, qualora tali frodi, errori, ed irregolarità venissero rilevate, esse saranno immediatamente, comunicate all'organo di controllo Collegio Sindacale, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il controllo di gestione) e alla Consob, come previsto dall'art. 155, c. 2 del D.Lgs. n. 58/1998 e trattate in conformità ai principi di revisione di riferimento.

L'espletamento dell'incarico presuppone che il revisore legale, ai sensi dell'art. 14 c. 6 del D.Lgs. n. 39/2010 abbia la disponibilità di documenti e notizie utili all'attività di revisione legale, e di poter procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

Nel corso del nostro lavoro di revisione, in base alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati, potrà rendersi necessario impiegare consulenti esterni in materie specialistiche

quali, ad esempio, quelle informatiche, legali o tributarie, naturalmente con impegno di riservatezza da parte loro.

2.2 Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

In conformità a quanto previsto dall'art. 14, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2010 effettueremo nel corso degli esercizi di riferimento della presente proposta la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Tali verifiche periodiche saranno effettuate facendo riferimento al principio di revisione SA Italia 250 B.

Va ricordato che alle verifiche periodiche in questione si applicano gli stessi limiti insiti in ogni procedimento revisionale tra cui, si ricordano, i limiti insiti nell'applicazione del metodo del campione e quelli connessi a qualsiasi sistema contabile - amministrativo ed al relativo sistema dei controlli interni. Pertanto, errori ed irregolarità, anche di entità significativa, possano non essere rilevati.

2.3 Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha modificato l'art. 1, comma 5, del D.P.R. 322 del 22 luglio 1998 stabilendo che le dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o come sostituti di imposta delle società soggette a revisione contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali siano sottoscritte, oltre che dal dichiarante, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, e non più, come precedentemente previsto, dal soggetto incaricato del controllo contabile, al momento dell'invio delle dichiarazioni.

Inoltre la stessa disposizione legislativa ha sostituito l'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 471/1997 - rubricato: "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposte indirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi", eliminando la previsione di punibilità in caso di mancata denuncia da parte del soggetto preposto alla sottoscrizione delle scritture contabili sottostanti le dichiarazioni fiscali imposte dirette e indirette).

Alla luce delle attuali disposizioni normative, la sottoscrizione fiscale ha infatti esclusivamente lo scopo di identificare il soggetto che ha svolto la revisione contabile e che ha espresso un giudizio sul bilancio. Nel prosieguo della presente proposta sono dettagliate le procedure di verifica che comunque verranno svolte ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali relative agli esercizi dal 2015 al 2023.

Precisiamo, tuttavia, che la sottoscrizione non rappresenta l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi il rispetto della vigente normativa tributaria né un attestazione che non ricorra la mancanza delle scritture contabili.

In particolare, ferma restando la nostra responsabilità nei confronti dell'autorità fiscale derivante dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 471/97, in caso di accertamenti non assumiamo, in nessun caso, alcuna responsabilità nei confronti della società, dei soci e degli Amministratori. Al termine della nostra attività richiederemo il rilascio da parte Vostra di specifica lettera di attestazione.

3. Modalità di svolgimento dell'incarico

3.1 Metodologia della revisione legale

Gli aspetti peculiari del procedimento di revisione legale, conformemente a quanto previsto dai principi di revisione, sono la conoscenza dell'attività dell'impresa, il concetto di significatività nella revisione, la valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno e l'acquisizione degli elementi probativi dell'attività di revisione.

L'approccio che verrà applicato nell'espletamento di questo incarico prevede l'utilizzo di una metodologia sviluppata a livello internazionale da BDO Italia ed allineata ai principi di revisione di riferimento.

3.2 Procedure di revisione del bilancio

Il nostro lavoro sarà articolato in due fasi, preliminare e finale, rispettivamente prima e dopo la chiusura dell'esercizio.

L'intervento preliminare ha lo scopo di conoscere la Società [ed il Gruppo] con riferimento al grado di organizzazione, alle procedure, al sistema di controllo interno in essere ed ai principi contabili adottati nella redazione del bilancio, al fine di procedere ad un'adeguata pianificazione della revisione contabile successiva.

Gli interventi svolti nel corso dell'esercizio in esame saranno pianificati in modo coordinato con quelli previsti per la verifica della regolare tenuta della contabilità, descritti di seguito.

La fase preliminare prevede le seguenti attività:

- raccolta di tutte le informazioni inerenti la conoscenza dell'attività aziendale con particolare riguardo al settore di attività, all'andamento finanziario ed ai risultati economici conseguiti e previsti;
- esame del grado di affidabilità del controllo interno relativo al sistema contabile-amministrativo della società e determinazione delle loro implicazioni sull'attendibilità dei dati e delle scritture contabili;
- la valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo;
- la definizione, in via preliminare, del livello di significatività ai fini della revisione legale;
- lo sviluppo del piano di revisione sulla base delle considerazioni riguardanti la specifica valutazione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e dei risultati attesi dalla esecuzione di procedure di conformità e di validità attività di pianificazione);
- controlli procedurali a sondaggio volti alla verifica del corretto svolgimento delle operazioni aziendali;
- determinazione, sulla base delle conoscenze acquisite circa il sistema di controllo interno e dei risultati degli accertamenti eseguiti, dell'ampiezza e natura delle verifiche da effettuarsi sui saldi di bilancio di fine esercizio;
- definizione di appropriati metodi di selezione;
- predisposizione ed invio delle lettere di richiesta di informazioni e conferme saldo a terzi;

La fase finale prevede il nostro intervento successivamente alla chiusura dell'esercizio e, comunque, alle date e per i periodi di lavoro da concordare con la Società al fine di rispettare i termini previsti dalla normativa applicabile. Le attività svolte in questa fase riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:

- valutazione ed eventuale adattamento, sulla base del lavoro svolto nella fase preliminare, del programma di revisione con particolare attenzione alla metodologia, all'ampiezza ed alla natura delle procedure di conformità e validità;
- valutazione dei risultati del campionamento ed eventuale estensione delle verifiche nel caso di percentuali di eccezioni superiori alle attese;

- verifica della correttezza delle valutazioni e dell’informativa sugli investimenti in immobilizzazioni finanziarie, anche attraverso l’esame delle risultanze dei lavori di revisione svolti sui bilanci delle relative società;
- acquisizione di sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle stime contabili presenti in bilancio;
- esame di eventuali operazioni con “parti correlate”, mediante analisi critica delle informazioni fornite dalla Direzione e di altra documentazione a supporto della esistenza, valutazione, corretta contabilizzazione ed esposizione in bilancio di dette operazioni;
- esame degli eventi successivi.

3.3 Verifica della coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione con il bilancio

In conformità alle previsioni contenute nel secondo comma, lettera e) dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, effettueremo le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n.720 B.

È necessario sottolineare, anche ai fini di una corretta comprensione della portata dell’attività di revisione legale, al fine del rilascio di un esplicito giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, che la relazione degli Amministratori sulla gestione correda il bilancio ma non è parte integrante dello stesso; pertanto, la responsabilità sul contenuto della relazione sulla gestione nonché sulla conformità della stessa al dettato normativo, rimane in capo agli Amministratori.

Con riguardo alle verifiche svolte dalla Società di revisione al fine del rilascio del giudizio in oggetto, esse comporteranno:

- con riferimento alle informazioni finanziarie contenute nella relazione sulla gestione, la lettura della relazione della gestione e la verifica delle stesse con il bilancio d’esercizio;
- con riferimento alle altre informazioni contenute nella relazione sulla gestione, la lettura d’insieme delle stesse sulla base delle informazioni acquisite nel corso del lavoro di revisione, svolto secondo i principi di revisione soprarichiamati.

3.4 Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

In conformità a quanto previsto dall’art. 14, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2010 effettueremo nel corso degli esercizi di riferimento della presente proposta le verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, che saranno pianificate, in funzione della dimensione e della complessità della vostra società.

Tale verifica verrà svolta nel corso dell’esercizio, secondo un calendario da concordare e comprenderà lo svolgimento delle procedure di revisione previste dal principio di revisione SA Italia n.250 B.

In particolare, durante ogni verifica periodica, effettueremo i seguenti accertamenti:

- acquisizione di informazioni sulle procedure in essere presso la Società per la tenuta dei libri obbligatori, richiesti dalla normativa civilistica, fiscale, previdenziale ed di eventuali altre leggi, rilevanti ai fini della regolare tenuta della contabilità, volte ad assicurare la tempestiva e regolare vidimazione e bollatura dei libri obbligatori, e ad assicurare l’osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali;
- verifica su base campionaria della regolare tenuta e del tempestivo aggiornamento dei libri obbligatori;
- verifica su base campionaria dell’esistenza dei suddetti libri obbligatori;

- verifica su base campionaria dell'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali, attraverso l'esame della documentazione pertinente e delle relative registrazioni;
- verifica della sistemazione da parte della direzione delle carenze nelle procedure adottate per la regolare tenuta della contabilità e delle non conformità nell'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, eventualmente riscontrate in occasione delle precedenti verifiche;
- verifica della sistemazione da parte della direzione di errori nelle scritture contabili laddove riscontrati in esito allo svolgimento delle verifiche precedenti;
- svolgimento di analisi comparativa sulle situazioni contabili periodiche predisposte dalla società;
- esame di registrazioni o documenti, sia interni che esterni, in formato cartaceo, elettronico o in altro formato.

Saranno inoltre possibili indagini presso la direzione o altro personale della società.

I tempi di svolgimento di alcune verifiche periodiche potranno coincidere parzialmente con le fasi del procedimento di revisione legale del bilancio d'esercizio. Di conseguenza, alcune informazioni e alcuni dati potranno avere comune utilità per le finalità sia delle verifiche periodiche che del procedimento revisionale dei summenzionati bilanci.

3.5 Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e del modello 770 semplificato o ordinario

La responsabilità della redazione delle dichiarazioni fiscali e del modello 770 compete agli Amministratori della Società. Il nostro intervento comporterà lo svolgimento delle procedure di verifica di seguito indicate:

Dichiarazione dei redditi unico, IRAP, consolidato nazionale e mondiale):

- riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione;
- analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell'esercizio precedente;
- ottenimento di specifica lettera di attestazione.

Modello 770 semplificato ed ordinario:

- riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 semplificato con quanto risulta dalla contabilità;
- riscontro, con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770 ordinario;
- ottenimento di specifica lettera di attestazione.

In relazione alla natura dell'incarico non verrà da noi emessa alcuna relazione e l'incarico sarà concluso con la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni fiscali.

Si precisa che nella presente proposta non sono incluse altre eventuali attività di sottoscrizione o attestazione richieste ai fini fiscali.

3.6 Revisione legale dei bilanci delle Società controllate e del bilancio consolidato

La revisione del bilancio del gruppo verrà svolta in conformità al principio di revisione ISA Italia n. 600.

Non sono incluse in questa proposta le attività di revisione legale dei bilanci delle società

controllate che dovranno essere svolte per l'espressione di un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo. Ai fini della verifica della valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio della SOFTEC S.p.A. e dell'espressione del giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo, ci avvarremo, come specificato successivamente, delle risultanze delle suddette attività di revisione dei bilanci delle società controllate. Inoltre, effettueremo la verifica del procedimento di consolidamento.

3.7 Piano di revisione del Gruppo SOFTEC

Nella tabella riportata nell' Allegato 3 viene illustrato il piano di revisione del Gruppo SOFTEC.

I risultati delle attività di revisione dei bilanci delle società controllate predette saranno considerati sia al fine di accertare la correttezza della valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio di SOFTEC S.p.A., sia al fine della revisione del bilancio consolidato del Gruppo nel suo complesso.

Il piano di revisione dettaglia altresì quali società saranno oggetto di revisione direttamente da parte nostra, da corrispondenti esteri appartenenti al nostro network, o da altra società di revisione.

Qualora venissero utilizzati lavori di altri revisori, come indicato dall'art 14, comma 6, del D.lgs. n. 39/2010, ed in linea con il principio di revisione indicato, richiederemo che ci vengano inviati i documenti di revisione oltre a ulteriori documenti e notizie utili alla revisione del bilancio consolidato, nonché potremo procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esami di atti e documentazione presso le medesime società.

Qualora nel periodo oggetto della presente proposta dovessero intervenire significativi cambiamenti nella struttura del Gruppo, che sarà Vostra cura comunicare tempestivamente al responsabile dell'incarico, il piano di revisione potrà subire modifiche od integrazioni. Nel caso tali cambiamenti strutturali dovessero comportare la perdita del ruolo di revisore del bilancio del gruppo, provvederemo ad informarVi in ordine alle azioni da noi ritenute necessarie per mantenere tale ruolo.

3.8 Procedure di revisione del bilancio consolidato

Con riguardo alla revisione del bilancio consolidato il nostro intervento comporterà le seguenti attività, così come indicate dal principio di revisione summenzionato:

- verifica dell'area di consolidamento e del processo di consolidamento utilizzati, incluse le istruzioni impartite alle componenti da parte del gruppo;
- identificazione delle componenti significative e di quelle non significative;
- pianificazione delle attività di revisione svolte dai nostri uffici corrispondenti all'estero e da altri revisori;
- verifica della correttezza e della completezza delle scritture di consolidamento e del sottostante processo di consolidamento;
- verifica della corretta applicazione dei principi di consolidamento;
- valutazione delle comunicazioni dei revisori delle componenti e della sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi ricevuti;
- esame delle informazioni ricevute dall'altro/altri revisore/i in merito agli eventi successivi avvenuti tra la data della relazione di revisione sul bilancio della componente e la data di emissione della relazione sul bilancio del gruppo;
- verifica della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva del Gruppo e della adeguatezza dell'informativa di bilancio.

4. Responsabilità e attestazioni degli Amministratori e della società di revisione

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, della relazioni sulla gestione, della correttezza delle informazioni in essi contenute, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e dell'integrità del patrimonio sociale compete agli Amministratori. È altresì responsabilità degli Amministratori l'implementazione ed il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno finalizzato, tra l'altro, a prevenire ed individuare frodi ed errori.

La responsabilità del revisore è, invece, quella di esprimere un giudizio professionale sui bilanci nel loro complesso sulla base di una revisione contabile condotta in conformità ai principi di revisione di cui ai precedenti paragrafi "Revisione del bilancio d'esercizio" e "Revisione del bilancio consolidato".

Per quanto riguarda le evidenze documentali predisposte da Voi o dai Vostri consulenti a supporto delle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati è necessario che le stesse, ed i loro aggiornamenti, ci siano rese disponibili in tempo utile per lo svolgimento del nostro lavoro. Resta, in oltre, inteso che non esprimeremo alcun giudizio sulle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati.

È inoltre responsabilità degli Amministratori informare il revisore circa il verificarsi di eventi che possono influire sul bilancio durante il periodo che intercorre fra la data della relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio stesso. L'espletamento del nostro incarico presuppone la disponibilità della documentazione oggetto sia del nostro esame sia delle verifiche periodiche. In particolare, per consentirci di svolgere le nostre verifiche in tempi utili per l'emissione delle nostre relazioni, Vi impegnate a trasmetterci il progetto del bilancio d'esercizio, le relative relazioni sulla gestione almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'approvazione degli stessi da parte dell'Assemblea degli Azionisti o dell'organo statutariamente designato).

Facciamo presente che la mancata o ritardata consegna della documentazione sopra indicata così come l'indisponibilità delle persone dipendenti e/o collaboratori esterni) di riferimento nel periodo successivo alla consegna dei documenti sopra indicati e fino al termine per il deposito e/o la pubblicazione delle nostre relazioni, potranno rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione con effetti conseguenti nella formulazione delle relazioni di revisione ovvero sui tempi di emissione delle stesse.

In conformità con quanto previsto dal principio di revisione ISA Italia n. 580 provvederete a fornirci la conferma scritta, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 del Codice Civile, della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione nel corso del nostro lavoro, nonché della correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicateci verbalmente di seguito le "Lettere di Attestazione").

Il rilascio delle Lettere di Attestazione costituirà presupposto per una corretta possibilità di svolgimento della nostra attività di revisione e per la conseguente emissione delle nostre relazioni.

Le Lettere di Attestazione dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti della Società (Presidente o Amministratore Delegato, se persona diversa), anche per conto del Consiglio di Amministrazione nonché da coloro che sono responsabili dell'amministrazione e della predisposizione dei bilanci e delle relative relazioni sulla gestione, ivi incluse le informazioni sul governo societario e gli assetti proprietari, compreso il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sulla base delle conoscenze più approfondite.

Considerata l'importanza che le informazioni e le attestazioni forniteci dagli Amministratori e dalla Direzione della società e del Gruppo hanno per il corretto svolgimento della revisione legale, resta inteso che la Vostra Società dovrà tenere indenni la nostra società ed il personale che ha partecipato all'incarico da eventuali danni che dovessero subire in

conseguenza dei servizi professionali oggetto della presente proposta a seguito di false e/o omesse informazioni e attestazioni da Voi fornite.

Il mancato rilascio da parte Vostra delle lettere di attestazione sopraindicate costituisce una limitazione al procedimento di revisione e sarà trattato in conformità ai principi di revisione di riferimento.

5. Personale impiegato, tempi, corrispettivi e altre spese accessorie della revisione

5.1 Personale impiegato

L'incarico verrà svolto dal personale del nostro ufficio di Milano, coordinato e diretto da un nostro dirigente e sotto la responsabilità del Dott. Vincenzo Capaccio, socio della nostra società.

Nel corso dello svolgimento delle nostre attività di verifica, potremo, qualora ritenuto necessario, avvalerci della collaborazione di professionisti esperti in specifiche discipline che opereranno con obbligo di riservatezza. La scelta degli esperti viene effettuato dalla nostra società in considerazione della competenza tecnica necessaria per l'intervento richiesto e in maniera da garantire l'indipendenza del giudizio dello stesso esperto.

Sarà nostra cura informarvi, tempestivamente, degli obiettivi e delle modalità di svolgimento dell'eventuale attività dell'esperto in maniera da permettere all'esperto l'accesso alle registrazioni e, più in generale, alle informazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 17, c. 4 del D.Lgs. n. 39/2010, l'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di un Ente Di Interesse Pubblico non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente.

Ai fini del rispetto della disposizione menzionata, prima che il socio responsabile dell'incarico raggiunga il limite dei sette esercizi sociali, o qualora nel corso dello svolgimento dell'incarico dovesse manifestarsi una situazione tale da richiedere la sostituzione dello stesso, verrà fatta apposita comunicazione alla Vostra Società, con opportuna informativa anche alla Consob, in vista della relativa sostituzione.

5.2 Tempi e corrispettivi

La determinazione dei tempi e dei corrispettivi relativi all'incarico oggetto della presente proposta è stata effettuata in conformità ai criteri generali fissati in base all'art. 10, c. 10 del D.Lgs. n. 39/2010.

In particolare, per quanto riguarda le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico abbiamo considerato:

- la dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della Vostra Società, nonché i profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo, basandoci, anche, sugli elementi informativi acquisiti dal precedente revisore;
- la preparazione tecnica e l'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- la necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dagli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 39/2010.

Ai tempi di lavoro stimati per categoria sono state applicate le rispettive tariffe orarie, che peraltro variano nell'ambito di ogni categoria in rapporto ai livelli di esperienza.

Il riepilogo delle stime dei tempi di lavoro e dei relativi corrispettivi per l'attività di revisione

legale del bilancio d'esercizio e bilancio consolidato della Società o, per le verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, risulta essere il seguente:

	Ore	Corrispettivi (Euro)
Revisione legale del bilancio d'esercizio della SOFTEC S.p.A.	189	11.000
Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.	48	2.700
Revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e verifica del procedimento di consolidamento.	34	2.000
Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	8	300
	<u>279</u>	<u>16.000</u>

Le ore e i corrispettivi sopra indicati si riferiscono ad ognuno degli esercizi di riferimento della presente proposta fatto eccezione per l'esercizio che chiude al 31 dicembre 2015 che vede ridotti i corrispettivi per l'attività di "Revisione legale del bilancio d'esercizio" ad Euro 8.000,00 (ottomila/00).

I tempi di lavoro sono stati stimati presupponendo che potremo contare sulla collaborazione del personale della Società e del Gruppo per la messa a disposizione di dati e documenti e delle elaborazioni che si renderanno necessarie per l'effettuazione della revisione dei bilanci e delle verifiche periodiche.

5.3 Altre spese e modalità di fatturazione

I corrispettivi sopra indicati riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per la revisione legale e non comprendono le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali, indicativamente, le spese relative a viaggi e pernottamenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del 5% degli onorari, il contributo di vigilanza dovuto alla Consob in attuazione dell'art. 40 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche e integrazioni, nonché l'IVA.

Secondo la nostra prassi, la fatturazione dei corrispettivi relativi alla revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato avverranno secondo le seguenti modalità: 40% all'inizio dell'attività di revisione, 55% all'inizio della fase di revisione svolta dopo la chiusura dell'esercizio e 5% a completamento del lavoro.

La fatturazione dei corrispettivi relativi alle verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili avverrà al completamento di ciascuna verifica. Il pagamento dovrà essere effettuato a 30 giorni data fattura.

Ad eccezione di situazioni qualificabili quale giusta causa, qualunque contestazione fosse sollevata dalla SOFTEC S.p.A. o dovesse comunque sorgere tra le parti, la SOFTEC S.p.A. non potrà sospendere o ritardare l'obbligo di pagare nei termini fissati nella presente proposta le somme dovute, né gli altri obblighi assunti con l'accettazione della presente proposta, con espressa rinuncia a sollevare eccezioni di qualsiasi genere.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati nella presente proposta, BDO Italia S.p.A., senza necessità di intimazione o formale messa in mora da parte di quest'ultima, si riserva la possibilità di addebitare gli interessi sugli importi scaduti calcolati nella misura prevista dal Decreto Legislativo n. 231 del 09/10/2002 decorrenti dalla data di scadenza del pagamento sino al saldo.

Ogni pagamento previsto nella presente proposta, salvo diverso accordo scritto, dovrà essere adempiuto in favore della BDO Italia S.p.A. presso la sede legale e amministrativa e contabile della stessa, sita in Milano, Viale Abruzzi 94, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di cui alle coordinate bancarie che saranno indicate di volta in volta in fattura.

5.4 Criteri di adeguamento dei corrispettivi

Il numero di ore e quindi di corrispettivi precedentemente indicati sono riferiti alla situazione attuale e, pertanto, sono suscettibili di eventuali variazioni.

In particolare, se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella presente lettera di incarico quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della struttura e dimensione della Società e/o del Gruppo, modifiche nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno, cambiamenti di principi di revisione nonché, in base all'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 39/2010 le eventuali attività aggiuntive effettuate in relazione alle società esaminate da altri revisori - esse saranno discusse con la Direzione della Società per formulare un'integrazione scritta alla stessa. Sarà Vostra cura trasmettere tale integrazione all'organo di governance competente.

Le sopramenzionate circostanze saranno tempestivamente e vicendevolmente rese note tra le parti al fine di definire la variazione dei corrispettivi.

Resta inteso che eventuali altre attività che fossimo chiamati a svolgere, alla luce delle sopravvenute modifiche del quadro normativo di riferimento e delle regole contabili applicabili, o in relazione ad operazioni straordinarie cui dovesse partecipare la Vostra Società quali ad esempio: aumenti di capitale, fusioni e scissioni, recesso dei soci, distribuzioni di acconti sui dividendi, ecc.) o ad ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche, nonché gli ulteriori pareri, relazioni ed attestazioni che potrebbero essere richieste alla nostra società in quanto incaricata della revisione legale, non sono comprese nella presente lettera di incarico e saranno oggetto di volta in volta di proposte autonome ad integrazione del presente incarico.

Inoltre, i corrispettivi precedentemente esposti dovranno essere adeguati per tenere conto delle variazioni delle tariffe nel tempo; l'adeguamento annuale sarà pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita base mese di novembre 2015 e decorrerà dalla revisione del bilancio dell'esercizio 2016.

6. Comunicazioni con il Collegio Sindacale o altro organo di controllo) e i responsabili dell'attività di governance

In accordo con i principi di revisione ISA Italia n.260 e n.265 e con quanto previsto dall'art. 150, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, e con le disposizioni della Consob, nonché tenuto conto di quanto disposto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010, definiremo con il Collegio sindacale le modalità per l'attuazione dello scambio di dati ed informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. In tale ambito chiederemo al Collegio Sindacale i risultati dell'attività di vigilanza da esso svolta ai sensi della disciplina applicabile.

Secondo le indicazioni del principio di revisione ISA Italia n.265, in particolare, presenteremo, tempestivamente, ma non prima dell'emissione della relazione di revisione sul bilancio, al Collegio Sindacale o altro organo di controllo) una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione, ed in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria ed inoltre, in accordo con quanto previsto dall'art. 19, comma 1, comunicheremo al Collegio Sindacale o altro

organo di controllo) gli eventuali rischi per la nostra indipendenza, e le misure adottate per limitarli, incorsi durante lo svolgimento del nostro incarico Tali comunicazioni verranno riportate e documentate anche nelle carte di lavoro.

Inoltre, in accordo con quanto previsto dall'art. 150, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e con le disposizioni regolamentate della Consob, definiremo con il Collegio Sindacale o altro organo di controllo) le modalità e le tempistiche per lo scambio di dati ed informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. In particolare, chiederemo al Collegio Sindacale o altro organo di controllo) i risultati dell'attività di vigilanza svolta dallo stesso ai sensi dell'articolo 149 del D.Lgs. n. 58/1998. Una sintesi degli argomenti oggetto di discussione ed approfondimento, condivisa con il Presidente del Collegio Sindacale o altro organo di controllo), sarà riportata nelle carte di lavoro.

Le comunicazioni che effettueremo saranno predisposte nell'esclusivo interesse della Società e per finalità informative interne: non potranno, quindi, essere in nessun caso diffuse o menzionate, anche solo parzialmente, a terzi salvi i casi previsti dalla legge, senza il nostro consenso scritto.

Per mantenere un adeguato livello di comunicazione, è nostro intendimento incontrare periodicamente la Direzione della Società per:

- comunicare la portata e la tempistica pianificate della revisione;
- comunicare l'approccio proposto al controllo interno;
- comunicare l'applicazione del concetto di significatività nell'ambito della revisione;
- le modalità proposte per fronteggiare i rischi significativi di errori;
- individuare le aspettative della Direzione, la pianificazione degli incontri e delle comunicazioni con il revisore;
- comunicare i risultati del nostro lavoro di revisione;
- gli aspetti significativi delle prassi contabili adottate;
- le difficoltà significative riscontrate nel corso della revisione;
- altri aspetti significativi attinenti il processo di predisposizione dell'informazione finanziaria;
- il punto di vista dei responsabili della governance in merito alle figure con cui scambiare le informazioni, la ripartizione delle responsabilità, gli obiettivi e le strategie aziendali che possono causare errori significativi.

7. Documenti Finali

Al termine dello svolgimento della revisione legale emetteremo, per ciascun esercizio, una relazione sul bilancio d'esercizio della Società, ai sensi degli artt. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e art. 165 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 ed in accordo con i principi di revisione ISA Italia applicabili.

Alla conclusione del lavoro di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato emetteremo una relazione secondo quanto raccomandato, con riferimento allo schema ed alla tipologia dei contenuti, alla Delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997. Come già indicato nel paragrafo 3.10, la nostra relazione indicherà chiaramente che la revisione contabile limitata ha comportato un'estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione completa svolta secondo i principi di revisione di riferimento e che, di conseguenza, non viene rilasciato un giudizio professionale di revisione sul bilancio semestrale abbreviato.

La versione definitiva ed ufficiale delle nostre relazioni sarà quella firmata in originale e non saremo responsabili per errori od inesattezze esistenti in qualsiasi riproduzione da Voi

effettuata.

La riproduzione o la pubblicazione a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione del progetto di bilancio d'esercizio, unitamente alle nostre relazioni, dovrà essere da noi preventivamente autorizzata per iscritto. A tale proposito e, tenuto conto delle condizioni sopra esposte, rimarrete responsabili della riproduzione completa ed accurata in formato elettronico delle nostre relazioni qualora ciò sia necessario per rispettare adempimenti normativi ad esempio per la pubblicazione del bilancio ai sensi dell'art. 2435 del Codice Civile o per altre disposizioni normative e regolamentari applicabili alla Vostra Società).

Le nostre relazioni e/o le relative traduzioni) non potranno da Voi essere riprodotte od utilizzate disgiuntamente dal bilancio cui si riferiscono.

Con riguardo la pubblicazione del progetto del bilancio d'esercizio e dei bilanci corredati dalle nostre relazioni di revisione sul proprio sito web sia alle altre modalità di diffusione in formato elettronico, fermo restando quanto sopra indicato, Vi precisiamo che è Vostra responsabilità verificare che tali modalità di diffusione avvengano in modo completo ed accurato e che il nostro incarico non si estende alla verifica delle informazioni finanziarie pubblicate.

8. Indipendenza

Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 e del Regolamento Consob n. 11971/1999 in tema di indipendenza, Vi invitiamo a trasmetterci tempestivamente l'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale (membri effettivi e supplenti) e di coloro che svolgono funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della Vostra Società. Vi chiediamo, altresì, di informarci tempestivamente in merito ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione agli organi o alle persone di cui sopra.

Vi invitiamo, inoltre, a trasmetterci tempestivamente l'attuale struttura del Vostro Gruppo, con particolare riguardo alle Società o enti che Vi controllano, alle società che detengono direttamente o indirettamente più del 20% dei diritti di voto nella Vostra Società, delle società che sono con Voi sottoposte a comune controllo, oltre che alle Vostre società controllate, collegate, dirette e indirette. Vi chiediamo altresì di informarci tempestivamente ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione alla struttura del Vostro Gruppo e alle ulteriori informazioni di cui sopra. Con l'accettazione della presente ci autorizzate a trattare le informazioni ricevute per le finalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle altre entità della nostra rete.

Resta convenuto che, al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 la Vostra Società si impegna, anche in nome e per conto delle società del vostro gruppo, ad evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dalle citate norme, informandoci tempestivamente di ogni circostanza di cui veniste a conoscenza potenzialmente in grado di compromettere la nostra indipendenza. Ovviamente da parte nostra confermiamo l'impegno a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico ed a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari e i principi di revisione applicabili.

Nel corso del nostro incarico provvederemo altresì ad effettuare le comunicazioni al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile Collegio Sindacale o altro organo di controllo in accordo con le disposizioni dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 39/2010.

Riteniamo pertanto utile fornirVi nell'Allegato 1 i nominativi dei soci di BDO Italia S.p.A., alcuni dei quali sono anche componenti del Consiglio di Amministrazione della nostra società, nonché dei Sindaci.

9. Riservatezza dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito anche "Codice"), BDO Italia S.p.A., con sede in Milano - Viale Abruzzi 94, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico.

I dati e le informazioni raccolte durante lo svolgimento dell'incarico sono trattati per:

- finalità strettamente connesse alla gestione dell'incarico oggetto della presente proposta;
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
- finalità connesse alla disciplina in tema di antiriciclaggio;
- finalità informative del servizio resoVi al fine di partecipare a gare ad evidenza pubblica ovvero quali referenze o credenziali in offerte presentate a soggetti terzi.

In relazione alle indicate finalità il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice. Tutti gli Amministratori e dipendenti di BDO Italia S.p.A. sono tenuti al segreto previsto dall'art. 2407 del codice civile.

I dati in possesso di BDO Italia S.p.A. vengono raccolti direttamente presso di Voi; il conferimento dei dati è obbligatorio; la mancata disponibilità di dati rilevanti ai fini del corretto e completo svolgimento dell'attività di BDO Italia S.p.A. in relazione all'incarico conferitole può rendere più difficile, più costoso ed - in alcuni casi - impossibile l'attività di BDO Italia S.p.A.. L'accettazione della presente proposta comporta il Vostro consenso affinché da parte nostra si possa accedere ai - ed utilizzare i - dati che ci saranno necessari per lo svolgimento dell'attività di revisione legale e di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Tutti i dati e le informazioni acquisite, in aggiunta alle comunicazioni previste nei confronti di soggetti e organi che hanno responsabilità di direzione, supervisione e controllo potranno essere comunicati esclusivamente a:

- autorità di Vigilanza, italiane o estere, nei casi e con le limitazioni previste dalla legge;
- autorità Amministrativa, giudiziaria e fiscale, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge;
- altre Società di revisione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento, e associazioni di categoria nell'ambito dello svolgimento delle procedure di controllo qualità.

In questi casi provvederemo ad ottenere il Vostro preventivo consenso scritto, assicurandoci comunque che i destinatari della comunicazione assumano un obbligo di riservatezza e confidenzialità identico al nostro.

Nei casi in cui, per lo svolgimento della nostra attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta Voi garantire che la comunicazione a BDO Italia S.p.A. di tali informazioni o dati personali di terzi avviene nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal Codice. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà Vostra cura procurare tale consenso in modo da consentirci il corretto esercizio dell'attività di revisione.

Vi informiamo che l'art. 7 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 conferisce all'interessato il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela.

Vi informiamo infine che il responsabile del trattamento sarà il socio che assumerà la responsabilità dell'incarico.

10. Carte di lavoro

Le carte di lavoro, sia su formato cartaceo che elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalla Società o da terzi, a supporto dell'attività di revisione oggetto del presente incarico, sono di proprietà di BDO Italia S.p.A. e tutte le informazioni in esse contenute saranno da noi considerate strettamente riservate e confidenziali e trattate in conformità a quanto indicato nell'informativa sulla riservatezza dei dati di cui al precedente paragrafo.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro da parte Vostra o di soggetti terzi verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di risk management del network internazionale di BDO Italia S.p.A. Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, sarà Vostra cura fare in modo che i locali che saranno assegnati al team di revisione per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Vostra Società siano dotati di ragionevoli misure di sicurezza.

11. Comunicazioni elettroniche

In considerazione del fatto che durante lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente proposta saranno utilizzate comunicazioni elettroniche, si precisa che la trasmissione elettronica di informazioni non garantisce la riservatezza e l'assenza di errori e che tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, distrutte, tardive o incomplete, o essere in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro utilizzazione.

L'invio da parte nostra in formato elettronico di qualsiasi documento destinato ad avere validità legale potrà avvenire solo a titolo di anticipazione del documento firmato in originale dal socio responsabile dell'incarico, che Vi sarà successivamente trasmesso e che rappresenterà il documento su cui fare affidamento.

12. Accesso alla rete informatica del cliente

Durante lo svolgimento del nostro lavoro si può rendere necessaria la connessione alla rete informatica della vostra Società, al fine di accedere ai sistemi informativi della nostra società di revisione e archiviare elettronicamente le carte di lavoro.

13. Normativa Antiriciclaggio

BDO Italia S.p.A. è destinataria degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. di seguito "Decreto Antiriciclaggio") in attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, fra tali obblighi figurano:

- a) l'identificazione di tutti i Clienti nonché delle persone politicamente esposte (PEP), la verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale e la registrazione e conservazione delle informazioni relative in un apposito Registro Elettronico Antiriciclaggio;
- b) l'identificazione e la verifica dell'identità del "titolare effettivo" della prestazione;
- c) la segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio, delle operazioni sospette;
- d) la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 51 del

Decreto Antiriciclaggio, delle infrazioni in merito alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

L'obbligo di identificazione di cui al punto a) precedente non si applica invece nei confronti di determinate categorie di soggetti indicate dall'art. 25 del Decreto Antiriciclaggio a scopo esemplificativo: banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., uffici della pubblica amministrazione, istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato), fermo restando l'obbligo di verificare che il cliente appartenga ad una delle suddette categorie.

Si evidenzia, con riferimento all'obbligo di cui al punto c) precedente, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni, che lo stesso dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività da parte di BDO Italia S.p.A. e che esso è presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.

Al fine di assolvere all'obbligo di identificazione il Cliente deve fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l'adeguata verifica sulla base dell'obbligo previsto dall'art. 21 del Decreto Antiriciclaggio; la violazione di tale obbligo espone il Cliente a responsabilità penali.

Dal suo canto, la società di revisione è chiamata ad effettuare, prima dell'inizio dell'attività professionale, le seguenti attività:

- a) acquisizione dei dati identificativi del cliente persona fisica o persona giuridica e verifica dei relativi dati;
- b) verifica dei poteri del firmatario della proposta di servizi professionali, se diverso dal rappresentante legale;

L'acquisizione e contestuale verifica dei predetti dati ed informazioni sono svolte mediante documenti ufficiali consegnati dal Cliente oppure raccolti dalla società di revisione, di cui occorre conservare copia cartacea od elettronica. Può trattarsi, ad esempio, di una visura del Registro delle Imprese, una comunicazione/estratto dal sito istituzionale delle autorità di vigilanza o un atto pubblico, e, per quanto concerne trust o istituti analoghi, dell'atto istitutivo, purché aggiornati, e da cui risultino tutti i dati ed informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

- c) acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo e verifica dei relativi dati;
- d) verifica, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Antiriciclaggio, dell'appartenenza del cliente o del titolare effettivo alla categoria delle persone politicamente esposte (PEP), così come individuate dall'Allegato Tecnico del Decreto Antiriciclaggio.

L'inadempimento degli obblighi di identificazione così come l'omesso, tardivo o incompleto obbligo di registrazione comporta per la società di revisione l'applicazione di sanzioni penali. Resta inteso che, in virtù di quanto previsto dall'art. 14 della Delibera Consob n. 18802 del 18 febbraio 2014, la società di revisione nel caso in cui non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non accetterà l'incarico ovvero, se il rapporto contrattuale è in corso di esecuzione, porrà fine al rapporto medesimo, rassegnando le dimissioni, secondo le modalità previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010, ove si tratti di revisione legale.

Vi invitiamo a prendere visione dell'allegata "Scheda antiriciclaggio" e delle relative istruzioni, necessarie ai fini dell'assolvimento del nostro obbligo di adeguata verifica del Cliente. Tale scheda dovrà esserci restituita da Voi debitamente compilata per le sezioni della medesima a Voi applicabili) e firmata. Nel caso in cui nei confronti della Vostra Società sia applicabile l'obbligo di identificazione del cliente, unitamente alla scheda antiriciclaggio dovrà essere consegnata altresì una fotocopia dei documenti d'identità dei soggetti identificati e la documentazione necessaria alla verifica dei poteri di rappresentanza in capo agli stessi.

14. Normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

In considerazione del fatto che i servizi professionali di natura intellettuale oggetto dell'incarico di cui alla presente proposta saranno resi prevalentemente presso i Vostrì locali, si richiamano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) al fine di invitarVi a fornire, in contestualità all'accettazione della presente proposta e comunque non oltre la data concordata per l'avvio delle attività, tutte le più dettagliate informazioni in merito agli eventuali specifici rischi esistenti negli ambienti di lavoro a cui il nostro personale avrà accesso, nonché a precisare quali siano le misure di prevenzione più appropriate da adottare per escludere tali rischi.

15. Interruzione dell'incarico

Le eventuali dimissioni dall'incarico, la risoluzione consensuale del contratto e la revoca per giusta causa sono disciplinate dalle disposizioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n.39/2010 nonché dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n.261, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013. Si rimanda alla determina della Ragioneria Generale dello Stato del 2 aprile 2013, art 2 stabilisce le modalità ed i termini di comunicazione al MEF da parte della società di revisione e da parte della società sottoposta a revisione.

16. Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

Il cliente dispone di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e non richiede a BDO Italia alcuna attestazione concernente il rispetto degli standard di condotta in esso contenuti.

“La nostra società ha introdotto il Modello Organizzativo 231 il cui codice etico è pubblicato sul sito Internet www.bdo.it). L'eventuale attribuzione dell'incarico conferma che avete preso visione di tale codice e che non saranno pertanto posti in essere comportamenti in contrasto con i principi in esso indicati.”

17. Legislazione applicabile e Foro Competente

La presente Lettera, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere dalla, o in relazione alla, presente Lettera di Incarico o al suo oggetto, dovranno essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, senza applicazione delle norme sui conflitti di leggi. Il Foro di Milano avrà esclusiva giurisdizione e competenza su ogni controversia relativa a questa Lettera di Incarico, al suo oggetto o alla sua interpretazione.

18. Eventuali modifiche della proposta

Ogni modifica delle condizioni e dei termini della presente proposta richiede la forma scritta a pena di nullità.

19. Allegati

Gli Allegati formano parte integrante della presente proposta.

* * * * *

Desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti per l'opportunità offertaci e ribadire il nostro vivo interesse professionale per l'assegnazione dell'incarico, che svolgeremo con la massima cura.

La presente proposta è trasmessa al Collegio Sindacale o altro organo di controllo) per la formulazione della proposta motivata all'Assemblea degli Azionisti, e al Consiglio di Amministrazione.

Vorrete quindi comunicarci per iscritto la Vostra determinazione in ordine al conferimento dell'incarico di revisione, sulla base della deliberazione al riguardo da parte dell'Assemblea degli azionisti della Vostra Società in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, restituendoci la presente proposta firmata per accettazione.

Con i migliori saluti

BDO Italia S.p.A.



Vincenzo Capaccio

Socio

Per accettazione:

Per accettazione specifica, in quanto ciò possa occorrere, dei paragrafi dal n.8 al n.19 inclusi, per quanto riguarda espressamente indicato dagli artt. 1341e 1342 codice civile:

Data:

Data:

Allegati:

Allegato 1: Elenco Soci

Allegato 2: Scheda Antiriciclaggio

Allegato 3: Piano di revisione

Allegato 1

Scheda informativa al 08.09.2015

AZIONISTI	CODICE FISCALE
1. Sergio AMENDOLA	MNDSRG64M21F839B
2. Giorgio BERETTA	BRTGRG58H10F205K
3. Emmanuele BERSELLI	BRSMNL76P03H501V
4. Stefano BIANCHI	BNCSEFN69T23F205C
5. Anna BONGIOVANNI	BNGNMR62S65L219G
6. Antonio CAMPANARO	CMPNTN63P18F052N
7. Vincenzo CAPACCIO	CPCVCN61R20D799L
8. Fabio CARLINI	CRLFBA64M22F839T
9. Giuseppe CARNESECCHI	CRNGPP79C11B509D
10. Carlo CONSONNI	CNSCRL64C21G388N
11. Francesco DEMONTE	DMNFNC59L25A662D
12. Simone DEL BIANCO	DLBSMN65T14H294L
13. Raffaele DI LANDRO	DLNRFL59E07A794G
14. Felice DUCA	DCUFLC58L31L049X
15. Pasquale ERRICO	RRCPQL58H19B086R
16. Alessandro FABIANO	FBNLSN71M24I158T
17. Alessandro GALLO	GLLLSN70L30B819D
18. Filippo GENNA	GNNFPP60E07F839E
19. Alfonso IORIO	RIOLNS72P04L781N
20. Vittorio LEONE	LNEVTR62D18F205P
21. Gianluca MARINI	MRNGLC71D16H501Y
22. Paolo MALOBERTI	MLBPLA69M23D969U
23. Ludovico MANTOVANI	MNTLVC62P25L682M
24. Marco MENEGOI	MNGMRC60L01L781T
25. Andrea MEZZADRA	MZZNDR73A30F205V
26. Livio MEZZETTI	MZZLVI62M15H199Z
27. Massimo MILAN	MLNMSM59A10L219S
28. Stefano MININI	MNNSFN71M24D938G
29. Mario MORAZZONI	MRZMRA73E23L682Z
30. Luigi RICCETTI	RCCLGU64D06E625G
31. Giovanni ROMANO	RMNGNN61P05I625T
32. Giovanni ROVELLI	RVLGNN68P02D612X
33. Francesca SCELSI	SCLFNC73H63F205O
34. Marco STRAFURINI	STRMRC65H26M174N
35. Claudio TEDOLDI	TDLCDF63B23F205H
36. Raffaele VANNI	VNNRFL62P15G687I
37. Stefano VARIANO	VRNSFN76C24I804K
38. Eugenio VICARI	VCRGNE60A26F943Q
39. Rosanna VICARI	VCRNN61S58F771V
40. Riccardo VOGLIOTTI	VGLRCR52R22L219X
41. Paolo ZINNO	ZNNPLA64M18H501W

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		CARICA	CODICE FISCALE
1.	Simone DEL BIANCO	Presidente	DLBSMN65T14H294L
2.	Carlo CONSONNI	Amministratore	CNSCRL64C21G388N
3.	Marco STRAFURINI	Amministratore	STRMRC65H26M174N
4.	Rosanna VICARI	Amministratore	VCRRNN61S58F771V
5.	Felice DUCA	Amministratore	DCUFLC58L31L049X
6.	Luigi RICCETTI	Amministratore	RCCLGU64D06E625G
7.	Francesca SCELISI	Amministratore	SCLFNC73H63F205O

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE		CARICA	CODICE FISCALE
1.	Andrea DE VECCHI	Presidente	DVCNRR64M05F205O
2.	Massimo LIVATINO	Effettivo	VTMSM64M05G337C
3.	Paolo NANNINI	Effettivo	NNNPLA65T10F205B
4.	Giampaolo DASSI	Supplente	SSGPL58H11E617D
5.	Paola TAGLIAVINI	Supplente	TGLPNN68R63F205J

ALLEGATO 2
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE PERSONA GIURIDICA

Ai sensi degli artt. 16 e 21 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito, anche, "Decreto Antiriciclaggio") e successive modifiche ed integrazioni.

DATI IDENTIFICATIVI ANAGRAFICI DEL CLIENTE PERSONA GIURIDICA CONFERENTE L'INCARICO

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE (INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP)

CODICE FISCALE

ATTIVITA'/SETTORE DI INTERESSE

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI ¹ SÌ (ESTREMI)..... NO

FINALITA' PERSEGUITE (SOLO IN CASO DI ENTITA' DIVERSE DALLE SOCIETA')

APPARTENENZA A CATEGORIE CHE ESIMONO/LIMITANO GLI ADEMPIMENTI IDENTIFICATIVI

APPARTENENZA A CATEGORIE EX ART. 25 ²DECRETO ANTIRICICLAGGIO SÌ NO

TIPOLOGIA DI CATEGORIA EX ART. 25 DECRETO ANTIRICICLAGGIO

SOCIETA' QUOTATA³ SÌ NO

SOCIETA' CONTROLLATA DA SOCIETA' QUOTATA SÌ NO

MERCATO REGOLAMENTATO DI QUOTAZIONE

Rappresentante legale o persona conferente (firmatario dell'incarico se diverso dal Rappresentante Legale) ⁴

NOME COGNOME

RUOLO ⁵

INDIRIZZO (COMUNE, PROVINCIA, CAP)

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA

CODICE FISCALE

TIPO DI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO NUMERO

RILASCIATO DA IL

TIPOLOGIA DOCUMENTO DI VERIFICA POTERI DI RAPPRESENTANZA

Titolare/i effettivo/i della Società ⁶ IL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I DELLA SOCIETA' E'/SONO:

NOME COGNOME

INDIRIZZO (COMUNE, PROVINCIA, CAP)

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA

CODICE FISCALE

¹ Laddove applicabile, indicare gli estremi dell'iscrizione ad albi tenuti dalle Autorità di Vigilanza di settore o da altri Enti Pubblici (ad es: i Registri delle persone giuridiche presso le Prefetture competenti)

² Per la definizione di appartenenza alle categorie ex art. 25, si veda il punto I dell'appendice

³ Per la definizione di società quotata, si veda il punto II dell'appendice

⁴ Dati identificativi del Rappresentante Legale o della persona fisica che ha sottoscritto l'incarico. Non compilare nel caso in cui il cliente ricada in una delle categorie di cui all'art. 25 del Decreto Antiriciclaggio; in tutti gli altri casi, il Rappresentante Legale o il conferente l'incarico devono essere obbligatoriamente indicati.

⁵ Indicare il ruolo ricoperto all'interno dell'Azienda (Rappresentante Legale o altro ruolo in virtù del quale si è legittimati a firmare l'incarico: ad esempio, procuratore)

⁶ Non compilare nel caso in cui il cliente ricada in una delle categorie di cui all'art. 25 del Decreto Antiriciclaggio o sia una società controllata da società quotata. Il/I titolare/i effettivo/i deve/devono obbligatoriamente essere indicati salvo il caso in cui se ne dichiari l'inesistenza. Per la definizione di titolare effettivo, si veda il punto III dell'appendice

TIPO DI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO NUMERO

RILASCIATO DA IL

APPARTENENZA ALLA CA1 SI
DI PEP⁷ NO

NON ESISTE ALCUN TITOLARE EFFETTIVO RISPONDENTE AI REQUISITI RICHIESTI DAL D. LGS. 231/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Documenti da allegare obbligatoriamente:

- copia documento di identità, in corso di validità, del titolare/i effettivo/i.
- copia visura camerale per attestazione poteri di firma della persona conferente l'incarico o del legale rappresentante

Il/la sottoscritto/a dichiara e garantisce con ogni più ampia responsabilità che le informazioni contenute nella presente sono veritiere e sono rilasciate nella piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dal rilascio di informazioni mendaci. Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle stesse.

Data

Timbro

NOME COGNOME

(persona conferente l'incarico o
Rappresentante Legale)

FIRMA LEGGIBILE

NOTE :

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

I dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati da Bdo Italia Spa con la massima riservatezza e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione degli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio. I dati saranno trattati mediante procedure cartacee/automatizzate, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati forniti potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di vigilanza e controllo.

APPENDICE

(I) APPARTENENZA ALLA CATEGORIA EX ART. 25

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Antiriciclaggio si applicano gli "obblighi semplificati" qualora il cliente appartenga a una delle seguenti categorie:

- banche;
- Poste Italiane S.p.A.;
- istituti di moneta elettronica (IMEL);
- istituti di pagamento;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- imprese di assicurazione che operano nei rami vita;
- agenti di cambio;

⁷ Per la definizione di *Persone Politicamente Esposte (PEP_S)* si veda il punto IV dell'appendice

- j) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- l) intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 107 del TUB⁸;
- m) intermediari finanziari iscritti nell'Albo previsto dall'articolo 106 del TUB⁹;
- n) società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF;
- n) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- p) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB (operatori del microcredito e confidi);
- q) ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
- r) ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- s) società od altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società od un altro organismo quotati di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;
- t) ufficio della pubblica amministrazione;
- u) istituzione od organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione Europea, ai trattati sulle Comunità Europee o al diritto comunitario derivato.

(II) DEFINIZIONE DI SOCIETA' QUOTATA

Per società quotata ai fini dell'applicazione dell'esenzione in questione si deve intendere una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti.

(III) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera u) del Decreto Antiriciclaggio per "titolare effettivo" si intende "la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto".

L'Allegato Tecnico del Decreto Antiriciclaggio, all'art. 2 provvede a specificare i criteri da utilizzare per individuare il "titolare effettivo", affermando che con esso si debba intendere:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica".

Senza alcun intento interpretativo delle definizioni normative sopra richiamate, a mero fine informativo si rileva che la figura del titolare effettivo è testualmente riconducibile esclusivamente ad una o più persone fisiche. Ne segue che, qualora il destinatario formale della prestazione professionale sia una entità giuridica, si devono effettuare verifiche a ritroso sino ad arrivare, qualora vi sia, alla persona fisica destinataria ultima degli effetti della prestazione. Qualora nella ricostruzione della catena proprietaria della entità giuridica cliente si riscontrino che quest'ultimo è sottoposto al controllo di una società quotata, l'attività di verifica del "titolare effettivo" si conclude.

Alla luce dei parametri di riferimento forniti dalle sopra citate norme di legge, in via meramente esemplificativa e senza alcun intento esaustivo, si rileva che il "titolare effettivo" corrisponde alle seguenti persone:

- (i) la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente, attraverso una percentuale dei diritti di voto o di partecipazione al capitale sociale (o al patrimonio se cliente non è una società di capitali) almeno pari al 25% più uno;
- (ii) la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza esercitano in altro modo il controllo sulla direzione del cliente;
- (iii) in caso di trust o fondazione, ove i beneficiari non siano ancora stati nominati, la categoria di persone nel cui interesse il trust o la fondazione sono istituiti o agiscono.

(IV) DEFINIZIONE DI PEP₅

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera o) del Decreto Antiriciclaggio per "persone politicamente esposte" (c.d. "PEPs" - Politically Exposed Persons) si intendono "le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto".

Ai fini dell'applicazione della precitata definizione, l'art. 1 dell'Allegato Tecnico del Decreto Antiriciclaggio ha specificato quanto segue.

"Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

⁸ Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del D. Lgs. n.141/2010 (e successive modifiche ed integrazioni) ed al completamento degli adempimenti richiesti si mantiene il riferimento agli intermediari finanziari di cui all' art. 107 del TUB

⁹ L'art.27, comma 1, lett. c), del d. lgs. 13 agosto 2010, n.141, come modificato dall'art.18, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha sostituito la precedente formulazione in cui si faceva riferimento all'"elenco generale" previsto dall'articolo 106 del TUB.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;*
- b) i figli e i loro coniugi;*
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;*
- d) i genitori".*

La medesima norma ha altresì precisato che ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le "persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche" intrattengono notoriamente stretti legami si deve fare riferimento a:

- a) "qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari" con una persona che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche;*
- b) "qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio" della persona che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche.*

Allegato 3

Piano di revisione

Tabella incarichi di revisione conferiti dalla Capogruppo e dalle società Controllate italiane ed estere per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015 -2023 della SOFTEC S.p.A.					
Società del Gruppo	Società di revisione (3)	Informazioni sull'incarico (1)		Ore	Compensi
		Documento oggetto di incarico	Estensione del Lavoro (2)		
SOFTEC S.p.A.	BDO Italia S.p.A.	Bilancio d'esercizio e Bilancio Consolidato ex art 14 Dlgs 39/2010 ed art 165 Dlgs 58/1998	Full Audit	279	16.000
FullDigi S.r.l.	BDO Italia S.p.A.	Bilancio d'esercizio ex art 14 Dlgs 39/2010 ed art 165 Dlgs 58/1998	Full Audit	65	4.000
FullPlan S.rl.	BDO Italia S.p.A.	Bilancio d'esercizio ex art 14 Dlgs 39/2010 ed art 165 Dlgs 58/1998	Full Audit	70	4.500
Totale				414	24.500